



ASSEMBLEA PERMANENTE dei RAPPRESENTANTI DEGLI Ordini forensi della Sicilia RAGUSA – 20- 21 NOVEMBRE 2015

Incontro formativo

Le ultime riforme del processo civile telematico: le attestazioni del difensore

Teatro Donnafugata- Ragusa Ibla

avv. Giovanni Rocchi

Ordine Avvocati Brescia

DL 27 giugno 2015, n. 83 conv. L 6 agosto 2015, n. 132

Novità in tema PCT

Facoltatività atti introduttivi Facoltà attestazione atti processuali e provvedimenti Modalità attestazione

DL83.15



ARTICOLO 16-BIS

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

DL83.15

- Facoltatività atti introduttivi

ARTICOLO 16-BIS

1-bis. ... è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione ... In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

1. ... il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

DL83.15

Facoltatività atti introduttivi


ARTICOLO 16-BIS

1-bis. ... è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione ... In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

DM 21.2.2011 N.44 - REGOLE TECNICHE PCT


Art. 35 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.



ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

1. Le **copie informatiche** anche per immagine, di **atti processuali** di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei **provvedimenti** di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.



Oggetto: • copie informatiche, anche per immagine

Contenuto: • atti delle parti


atti degli ausiliari del giudice

provvedimenti del giudice

Collocazione: • fascicoli informatici


• trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche

Effetto: • equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione del cancelliere



ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

Il difensore il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.



Chi: • il difensore


Attività: • estrazione con modalità telematiche

Oggetto: • duplicato informatico

• copia informatica


• copia analogica

Potere: • attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico



ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

Le **copie analogiche ed informatiche**, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, **equivalgono all'originale**.



ARTICOLO 16-DECIES

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

ARTICOLO 16-DECIES

QUANDO: deposito copia informatica, anche per immagine

COSA: atto processuale di parte o provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme

ATTIVITÀ: attestazione di conformità della copia al predetto atto

EFFETTO: la copia attestata **equivale all'originale o alla copia conforme** dell'atto o del provvedimento.

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 2

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le **copie conformi** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

Ai fini del presente comma, il **difensore attesta la conformità** delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

ARTICOLO 3-BIS - L53.94

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ARTICOLO 16-UNDECIES

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati **pubblici ufficiali** ad ogni effetto.

ARTICOLO 6-BIS - L53.94

- 1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
- 2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

ARTICOLO 16-UNDECIES

- 1. attestazione della copia analogica
- 2. attestazione della copia informatica
 - nel medesimo documento
 - su documento informatico separato


ARTICOLO 16-UNDECIES Modalità dell'attestazione di conformità


1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una **copia analogica**, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.




ARTICOLO 16-UNDECIES Modalità dell'attestazione di conformità

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica. l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.







Her ancera
pubblicate 8.1.16
pubblicate 9.1.16
vigore 9.1.16
Link: Provy. 28.12.2015

ARTICOLO 16-UNDECIES

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I DUPLICATI

art. 23-bis CAD Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

I duplicati informatici hanno il **medesimo valore giuridico**, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

I DUPLICATI

art. 5 - DPCM 13.11.2014 (Regole tecniche CAD) Duplicati informatici di documenti informatici

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante **processi e strumenti** che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

ARTICOLO 16-UNDECIES

3. ... Se la copia informatica è destinata alla notifica, **l'attestazione di** conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Art. 3-bis - L53.94

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

. . .

La relazione (di notificazione: ndr) deve contenere:

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

pubblicate 8.1.16 vigore 9.1.16 Link: Provv. 28.12.2015



ANTICIPAZIONI SULLE SPECIFICHE TECNICHE

- attestazione inserita in un documento informatico in formato PDF
- contiene una sintetica descrizione del documento attestando
- la conformità nonché il relativo nome del file
- sottoscrizione digitale
- 1) deposito telematico: attestazione nella busta di deposito
- 2) notifica telematica: descrizione documento e nome file nella relata

Attestazione di conformità



Si attesta che le copie informatiche dei seguenti documenti:


- atto di citazione notificato in data (AttoDiCitazione.pdf)
- atto di precetto notificato in data (AttoDiPrecetto.pdf)
- ordinanza resa in data nel procedimento N..../... RG (OrdinanzaGGMMAA.pdf)
- sentenza N..../... in data nel procedimento N..../... RG (SentenzaGGMMAA.pdf),

sono conformi ai rispettivi originali.

Ragusa, 20.11.2015

(avv. Giovanni Rocchi)

PCT Brescia





www.facebook.com/pctbrescia

avv. Giovanni Rocchi

Ordine Avvocati Brescia